



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII" – 88900 Crotona

Scuola a Indirizzo Musicale - Via Venezia, 97 – Tel. 0962 937368

E-Mail: kric82900l@istruzione.it kric82900l@pec.istruzione.it C.F. 81005550793

Cod. Mecc. KRIC82900L Sito web: www.ickrgiovanxxiii.edu.it

GENITORI
ALUNNI
DOCENTI
DOCENTI COORDINATORI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SITO WEB

Circolare n. 28

OGGETTO: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2022-23 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (limite massimo ore di assenza)

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c.7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto;

Visto il D. lgs 62/2017;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;

Vista la delibera n. 10 del CdD del 27/09/2022;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni personalizzato;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2022-23, è fissato nella seguente tabella:

SCUOLA	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
PRIMARIA	27 (Tempo Normale)	891	669	222 (pari a 50 giorni d'assenza)
	40 (Tempo Pieno)	1.320	990	330 (pari a 41 giorni d'assenza)
SECONDARIA DI I GRADO	30 (Tempo Normale)	990	742	247,5 (pari a 49 giorni d'assenza)

Scuola Primaria: Tempo Scuola 27 ore (Tempo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale obbligatorio e ammonta a 669 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 222 ore (pari a 50 giorni di lezione).

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza causa l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Primaria: Tempo Scuola 40 ore (Tempo Pieno)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale obbligatorio e ammonta a 990 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 330 ore (pari a 50 giorni di lezione).

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza causa l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Secondaria di primo grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247,5 ore (pari a 41 giorni di lezione).

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza causa l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2022-2023 alla data di termine delle lezioni.

Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali frequenze irregolari da parte degli alunni (assenze, ingressi posticipati, uscite anticipate).

Tenendo conto della Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, la delibera al punto 10 del Collegio dei Docenti del 27.09.2022 prevede delle deroghe per i seguenti motivi:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della malattia,
- ✓ terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica, che attesti l'inizio e la fine della terapia e/o cure;
- ✓ mancata frequenza dovuta all'handicap;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute, C.O.N.I.
- ✓ partecipazione ad attività agonistiche e artistiche che prevedano gare a livello nazionale e internazionale;
- ✓ deroga fino ad un massimo di 15 giorni per gravi motivi di salute dei genitori che rendano impossibile la presenza dell'alunno a scuola, anche in questo caso è richiesto il certificato medico con data di inizio e fine della malattia;
- ✓ gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati, riconducibili a eventi eccezionali o trasferimenti temporanei fino a un massimo di 15 giorni;
- ✓ grave lutto familiare;
- ✓ adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- ✓ rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- ✓ altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati e autorizzati.

Dal numero complessivo delle assenze vengono detratte quelle dovute ai motivi indicati sopra.

Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza dei propri figli e la scuola informerà i genitori sulla quantità di assenze orarie accumulate.

LA PUBBLICAZIONE SUL SITO HA VALORE DI NOTIFICA AI GENITORI, AGLI ALUNNI, AI DOCENTI.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Laura Laurendi

Firma autografa omissa ai sensi dell'art 3 del D. Lgs n 39/1993